



Prot. G.U. n. 14PCA
Stagione Sportiva 2025/2026

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 107 tra PALLACANESTRO ERACLEA / I VASCONIANI BC 1994 del 12.03.2026;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2025;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2025/26";

CONSIDERATO che il giocatore n. 0 dei Vasconiani BC 1994, Sig. Fighera Marco, al termine della gara si rivolgeva all'ufficiale di gara in maniera offensiva.

RITENUTO che la condotta del giocatore sia da sanzionare in quanto offensiva nei confronti dell'ufficiale di gara.

P.Q.M.

- Commina a carico del Sig. **Fighera Marco**, tesserato dei Vasconiani BC 1994, la sanzione di n. 2 giornate di squalifica, da scontarsi nelle prime due gare utili ed € 25 di multa.

Treviso, lì 17.03.2026

il G.U.